

**COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA**  
**Provincia di Arezzo**  
**AREA TECNICO MANUTENTIVA**

---

Foiano della Chiana li 16.07.2020

**Spett.le DITTA**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Invito a gara per l'affidamento, mediante procedura negoziata semplificata (affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi) dell'appalto dei lavori di "adeguamento e messa in sicurezza della scuola elementare Fra Benedetto Tiezzi di Pozzo della Chiana, all'interno del Comune di Foiano della Chiana— Codice CUP B84H20000050001 – Codice CIG 8374141803"

, da esperire ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 e succ. mod. e int.;

\*\*\*\*\*

In esecuzione alla propria Determinazione a contrarre

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" e succ. m. e i;

**INVITA**

**Codesto Operatore economico, a partecipare alla** presente procedura negoziata semplificata finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto, il cui progetto è stato approvato con Delibera della Giunta Comunale num. 54 del 26/06/2020, da esperire mediante procedura negoziata semplificata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e succ. m. e i.,

Per l'ammissione alla gara d'appalto, qui di seguito si forniscono gli elementi necessari per la corretta predisposizione dell'offerta e della documentazione necessaria per l'ammissione alla gara.

***La presente riunisce bando di gara e disciplinare allo scopo di favorire gli operatori economici che attraverso un unico documento possono disporre dell'intera normativa di gara.***

**Art. 1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – OGGETTO DELL'APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE – TIPO DI PROCEDURA:**

- **Amministrazione aggiudicatrice:** Comune di FOIANO DELLA CHIANA Piazza Cavour n. 1 C.A.P. 52045  
Sito internet: [www.comune.foiano.ar.it](http://www.comune.foiano.ar.it) PEC comunefoiano@legalmail.it

Oggetto dell'Appalto: l'appalto ha per oggetto, l'affidamento dei lavori di "adeguamento e messa in sicurezza della scuola elementare Fra Benedetto Tiezzi di Pozzo della Chiana, all'interno del Comune di Foiano della Chiana — **Codice CUP B84H20000050001– Codice CIG 8374141803**" come meglio dettagliato negli elaborati di progetto, approvati con Delibera della Giunta Comunale num. 54 del 26.06.2020;

Luogo di esecuzione: Foiano della Chiana – Fraz. Pozzo della Chiana Scuola Elementare di Pozzo;

**Art. 2) CARATTERISTICHE DELL'APPALTO, IMPORTO DEI LAVORI, CATEGORIA OPERE, FINANZIAMENTO, TIPOLOGIA DI CORRISPETTIVO CONTRATTUALE, PAGAMENTI, TERMINI PER L'AVVIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

**Importo Complessivo Dell'Opera: Euro 63.616,95 oltre IVA al 10%** , di cui:

- Euro 63.016,95 oltre IVA, comprensivo del costo del personale, come **IMPORTO A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO** (interamente con corrispettivo a misura);
- Euro 600,00 oltre IVA per **COSTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**, non soggetti a ribasso

**Lavorazioni di cui si compone l'intervento:**

	<i>Categoria</i>	<i>Importo (euro)</i>
".....restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ....."	<b>OS6</b>	<b>Euro 63.016,95</b>
<b>Oneri della sicurezza</b>		<b>Euro 600,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>Euro 63.616,95</b>

**La Ditta partecipante dovrà specificare in fase di gara il proprio costo del personale ed i costi interni aziendali della sicurezza.**

Trattandosi di appalto di sola esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00 di cui all'art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. m. e i., i lavori in appalto sono al di fuori del "Sistema unico di qualificazione" previsto dallo stesso art. 84 per gli esecutori di lavori pubblici.

Pertanto sono ammessi alla gara tutti quei soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal Codice. Più specificatamente, in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale (economico-finanziario e tecnico organizzativo), si precisa che la qualificazione in gara dei concorrenti è ammessa secondo due diverse modalità, alternative l'una all'altra:

- a) o possesso dei requisiti richiesti di cui all'art. 90 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 ;
- b) o, in alternativa, possesso di valida Attestazione SOA per lavori analoghi a quelli in appalto;

Finanziamento dell'opera: L'opera è finanziata con contributi del Ministero;

Modalità di determinazione del corrispettivo e di pagamento: i corrispettivi saranno pagati nei modi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto. Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. nella misura vigente al momento della fatturazione (sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese e gli oneri di legge necessari e conseguenti alla stipula del contratto dei lavori in oggetto).

All'appaltatore verrà corrisposta, entro n. 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori e qualora lo stesso lo richieda, un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, alle condizioni e con le modalità ivi indicate, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 09.10.2002, n. 231 e succ. modif.. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e succ. modif..

**Termine di esecuzione dei lavori:**

- Termine ultimo per l'avvio dei lavori: i lavori devono essere iniziati entro n. 15 giorni dalla data di consegna.
- Termine ultimo per l'ultimazione dei lavori: i lavori devono essere ultimati entro n. 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna.

**Varianti:** Non è ammessa la proposta di varianti progettuali da parte degli offerenti. Le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia sono consentite nei limiti ed alle condizioni stabiliti all'art. 106 del Codice. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata della prestazione, fatte salvo eventuali variazioni rientranti nell'ipotesi disciplinate dall'art. 106 del Codice.

**L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare modifiche del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) del Dlgs 50/2016 e succ. m. e i. fino ad una percentuale massima del 10% sull'importo di contratto.**

La modifica, nonché la variante del contratto di appalto in corso di validità deve essere autorizzata dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti all'art. 106 del Codice. In particolare per:

- a) Implementare/completare/sostituire/realizzare limitate lavorazioni edili qualora siano insufficienti o mancanti, oppure sia stata danneggiata a seguito di urti/manomissioni/danneggiamenti successivi alla redazione del progetto esecutivo;
- b) Sostituire o effettuare la manutenzione ordinaria/straordinaria dei supporti etc che al momento della redazione del progetto esecutivo erano in apparente buono stato di uso/funzionamento e che a seguito di usura o urti/manomissioni/danneggiamenti non lo sono più;
- c) Per risolvere aspetti di dettaglio.

#### Sopralluogo:

Il sopralluogo è obbligatorio e potrà essere effettuato nei giorni di Martedì e Giovedì, previo appuntamento da prendere con l'Ufficio Tecnico al numero telefonico 0575/643231 o tramite email [flammioni@comune.foiano.ar.it](mailto:flammioni@comune.foiano.ar.it). L'effettuazione del sopralluogo sarà certificata da un dipendente comunale, che redigerà la relativa attestazione da presentare in sede di gara all'interno della documentazione;

#### **Art. 3 SUBAPPALTO**

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo. Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dell'art. 105 del Codice.

*(Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare)*

Si possono affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

**La quota percentuale subappaltabile della prestazione non può superare il 20% dell'importo contrattuale e non può, senza ragioni, obbiettive essere suddivisa.**

Per la natura dei lavori di che trattasi, si specifica che questa stazione appaltante non prescrive ai concorrenti l'obbligo di indicare in sede di gara la terna di subappaltatori. (art. 105, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. m. e i.)

La Stazione Appaltante procede al pagamento diretto del subappaltatore nelle sole ipotesi contemplate dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. m. e i.. Nei restanti casi, i pagamenti sono effettuati in favore dell'appaltatore, che è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, entro i successivi venti giorni, copia delle fatture quietanzate emesse dai subappaltatori.

#### **Art. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

##### **4.1 Soggetti ammessi alla gara**

Sono ammessi alla gara, purché in possesso dei requisiti prescritti dal Codice e dal Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 22/08/2017, n. 154 e con le modalità di seguito riportate, gli

operatori economici come definiti dagli articoli 3, comma 1, lettera p), e 45 del Codice che siano stati invitati, per iscritto dalla stazione appaltante.

L'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, consorziati, aggregati in quanto aderenti al contratto di rete o al GEIE (art. 48 co. 11 del Codice).

Pertanto, la stazione appaltante può invitare alla gara:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile;
- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3 co. 4-ter del DL 5/2009 (convertito con modificazioni dalla legge 33/2009) (altrove "aggregazione di imprese di rete");
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 240/1991;
- gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

#### **4.2 Condizioni di partecipazione**

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia*);
- le condizioni di cui all'art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre si precisa che:

- gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "*black list*" devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);
- è sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l'operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);
- i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice), indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma;
- lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l'esecuzione da un consorzio stabile.

#### **4.3 Requisiti di partecipazione**

I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.

##### Requisiti di ordine generale

- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e degli ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione previsti dalla legislazione vigente. Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del Codice l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 del medesimo articolo è disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva siano stati emessi nei confronti dei soggetti in carica di seguito elencati:

- titolare o direttore/i tecnico/i sei si tratti di impresa individuale;
- socio o direttore/i tecnico/i sei si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore/i tecnico/i sei si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore/i tecnico/i o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, l'esclusione in argomento è riferita ad entrambi i soci.

Ai sensi del comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 le indicazioni fornite dalla norma devono essere interpretate avendo a riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e precisamente:

- sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e seguenti del codice civile), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";
- sistema cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e seguenti del codice civile) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";
- sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato o per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, comma 1, del codice civile).

Pertanto, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice deve essere verificata in capo:

- a) ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- b) ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- c) ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
- d) altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come institori e procuratori);
- e) altri soggetti muniti di poteri di direzione (dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- f) altri soggetti muniti di poteri di controllo (revisore contabile od Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche sopraindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (si vedano Parte III: Motivi di esclusione - Sezione A: Motivi legati a condanne penali, punto 5, e Sezione D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, primo riquadro, del DGUE).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la suddetta esclusione va disposta anche nei confronti degli amministratori e dei direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 del medesimo articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In conformità a quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del Codice possono partecipare alla procedura di gara il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato. In tale caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta copia conforme del provvedimento di

autorizzazione. Se ricorre l'ipotesi di cui al comma 5 del citato articolo 110, oltre a quanto appena indicato, deve essere prodotta la documentazione richiesta per l'avvalimento ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice.

**N.B.** Come ribadito dal comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o, se del caso, degli altri operatori economici tenuti a dimostrare il requisito, con riferimento a tutti i soggetti del comma 3 sopra indicati (in carica o cessati), indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

#### Requisiti di idoneità professionale

- iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività adeguata in riferimento a quella oggetto dell'appalto oppure, qualora si tratti di concorrenti stabiliti in altri stati membri, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, così come previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice. Nel caso di concorrente avente sede in un paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, il requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel paese nel quale è stabilito. Per le cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A. è necessaria anche l'iscrizione nell'apposito Albo;

#### Requisiti speciali: economico-finanziari e tecnico-organizzativi

I concorrenti, trattandosi di lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, devono possedere i requisiti nella categoria prevalente OS6, dimostrabili nel modo seguente:

- o attraverso adeguata attestazione SOA;
- o attraverso i requisiti richiesti all'art. 12 del Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22.08.2017 n. 154, e più precisamente:
  - a) aver eseguito lavori direttamente e in proprio precedentemente all'invio della lettera di invito, della medesima categoria (OS6), per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell'esecuzione dei lavori di cui all'art. 7, comma 2 del decreto del 22.08.2017 n. 154 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lett. a)
  - b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'art. 8 del medesimo decreto sull'idoneità organizzativa;

**I requisiti sopra indicati, autocertificati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445, sono dichiarati in sede gara in apposito modello.**

#### **MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA:**

- Sino all'avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, la **verifica** del possesso dei requisiti di **capacità a contrattare** con la P.A. di cui all'**art. 80** del Codice, dei requisiti **tecnico-organizzativi** di cui all'**art. 90** del d.P.R. n. 207/2010, dei requisiti di **idoneità professionale** di cui all'**art. 83**, comma 1, lettera a) e comma 3, del Codice, verrà effettuata, in virtù della normativa transitoria contenuta nell'art. 216, comma 13, dello stesso Codice (ed in ragione del combinato disposto degli artt. 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6, 81, 83, comma 8 e 86, del Codice), mediante idonea procedura (richiesta diretta dei certificati, delle dichiarazioni e degli altri **mezzi di prova** indicati nell'art. 83 e nell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016), anche prevedendo l'invio, da parte del concorrente da verificare, della documentazione probatoria richiesta dal RUP, nel rispetto del termine perentorio prescritto dallo stesso RUP.
- Nel caso in cui il RUP debba provvedere a richiedere direttamente agli operatori economici da verificare la documentazione probatoria idonea a comprovare il possesso dei requisiti da verificare, gli operatori stessi dovranno trasmettere detta documentazione alla stazione appaltante, a pena di esclusione, entro il **termine perentorio** che lo stesso RUP avrà loro fissato.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 5, del Codice (trattandosi di procedura di affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata) la **verifica** dei requisiti prescritti nel presente invito di gara, ai fini della stipula del contratto, avverrà **esclusivamente sull'aggiudicatario**. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti alla gara.

**4.4 Ulteriori precisazioni nel caso di partecipazioni di raggruppamenti, consorzi, aggregazione di imprese a rete, GEIE**

- ✓ Nel caso di **raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o aggregazioni di imprese di rete o GEIE di tipo orizzontale**, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 83, comma 8, del Codice e successive modificazioni e 92, comma 2, del Regolamento. Più specificamente, i concorrenti sono tenuti a rispettare gli stessi limiti previsti dal succitato art. 92 del Regolamento: pertanto, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'operatore economico singolo devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara (misura maggioritaria in senso relativo). I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. In ogni caso la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- ✓ Nel caso di **raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE di tipo verticale**, ai sensi degli artt. 48, comma 6, del Codice e 92, comma 3, del Regolamento, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dall'impresa mandataria nella categoria prevalente e dalla mandante nella categoria scorporabile.
- ✓ Nel caso di **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane**, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Codice i requisiti di qualificazione sono posseduti dal consorzio medesimo.
- ✓ Nel caso di **consorzi stabili** si applica l'art. 47 del Codice, fatto salvo il divieto di cui all'art. 146, comma 3, del Codice. Gli operatori economici di cui al primo e secondo capoverso sono tenuti ad indicare le prestazioni o le parti di prestazione che ciascun componente andrà ad eseguire nonché le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, obbligandosi, qualora non ancora costituiti, ad uniformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice;

#### **4.5 Ulteriori disposizioni**

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta del concorrente è vincolante e irrevocabile per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di tale termine (art. 32 del Codice).

La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Fatto salvo il potere di autotutela e l'eventuale differimento concordato con l'aggiudicatario, il contratto d'appalto verrà stipulato entro sessanta giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva diviene efficace. Le spese e le imposte per la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. La stipula del contratto è comunque subordinata all'esito positivo delle procedure di verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni antimafia.

Le spese per la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi e dei bandi di gara, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 216 co. 11 del Codice).

In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura d'insolvenza concorsuale, liquidazione dell'appaltatore, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

#### **Art. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

**L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del "minor prezzo" rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara** ai sensi dell'art. 95, del Codice. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara. Il corrispettivo contrattuale sarà determinato dalla migliore offerta pervenuta.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice, la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

(La stazione appaltante escluderà l'offerta sottoposta a verifica solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 dell'art. 97 del Codice o se accerta sulla base delle spiegazioni fornite dal concorrente che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non vengono rispettati gli obblighi ed i costi indicati, rispettivamente, nelle lettere a) e b) e nelle lettere c) e d) del comma 5 dell'art. 97 del Codice, a cui si rimanda)

L'offerta dovrà avere validità di 180 giorni dalla data della gara.

## **Art. 6 GARANZIE**

### 6.1 Garanzia provvisoria

A norma dell'art. 93 del Codice, l'offerta deve essere corredata da una **garanzia provvisoria**, in forma di cauzione o fideiussione, pari al due per cento del prezzo a base della gara.

**Il valore della garanzia provvisoria, quindi, non può essere inferiore ad euro 1.260,33;**

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, compresa l'informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 89 e 91 del d.lgs. 159/2011.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo il limite ex art. 49 del d.lgs. 231/2001) o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate.

Nel caso di cauzione, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro intermediario, recante l'impegno a rilasciare, in caso l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività;
- dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideiussione questa dovrà essere:

- **conforme agli schemi di polizza-tipo, predisposta secondo lo schema previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19.01.2018 N. 31 (Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste)**
- depositata in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

Escluse micro, piccole e medie imprese, la fideiussione dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.



La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. Per gli altri concorrenti, la stazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

## 6.2 Garanzia di esecuzione

L'aggiudicatario, per sottoscrivere il contratto, dovrà presentare **garanzia per l'esecuzione** nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

## 6.3 Riduzioni

L'importo delle garanzie, e dell'eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del *rating di legalità* o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social *accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) orizzontale o consorzio ordinario, il concorrente può godere delle riduzioni solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni.

In caso di partecipazione in raggruppamento verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle certificazioni, il raggruppamento stesso può beneficiare delle riduzioni in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio, di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 co. 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

## **Art. 7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE**

**Le imprese dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ORE 13:00 del giorno Giovedì 20 Agosto 2020, secondo le modalità di seguito indicate.**

**Le imprese partecipanti dovranno far pervenire la documentazione di gara e l'offerta economica racchiuse in due distinte buste chiuse e sigillate da inserire all'interno di un plico chiuso in cui compaia all'esterno ben visibile la seguente scritta : "Gara relativa all'adeguamento e messa in sicurezza della scuola elementare Fra Benedetto Tiezzi di Pozzo della Chiana, all'interno del**

Comune di Foiano della Chiana—oltre all'instestazione della Ditta stessa. Il plico dovrà pervenire a mano presso l'Ufficio Protocollo oppure mezzo posta purché il plico arrivi fisicamente all'Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 13 del giorno 20 Agosto 2020 (non fa fede il timbro postale);

#### **6.1 Presentazione della documentazione e soccorso istruttorio**

**Le varie dichiarazioni da produrre è preferibile siano formulate avvalendosi dei modelli allegati. Si accetta il Modello di Gara Unico Europeo (DGUE).**

Il DGUE è un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti.

Il DGUE è predisposto secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., sono rese dai concorrenti in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato).

Le dichiarazioni sostitutive potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati, ma in tal caso dovrà allegarsi copia conforme all'originale della relativa procura.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

L'eventuale documentazione da allegare, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia semplice o copia conforme.

Per concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se predisposta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

**Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.**

**Ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, escluse quelle afferenti l'offerta economica e tecnica, possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio.**

**La stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.**

**In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il concorrente sarà escluso dalla gara.**

#### **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il **termine sopra indicato** - la seguente documentazione:

**A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA** di cui ai successivi punti **a.1) e seguenti**, firmata ove previsto, dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

**B) OFFERTA ECONOMICA**, di cui al successivo punto **b.1)** firmata dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

#### **A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA da presentare:**

**a.1) DOMANDA E DICHIARAZIONI DEL POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**, rese da parte del Legale rappresentante del concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/200, da rendersi utilizzando il **DGUE di cui all'art. 85 del Dlgs n. 50/2016 e succ. m. e int.**, relative al possesso dei requisiti

di ordine generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.

Il DGUE deve essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante.

Trattasi di: per le imprese individuali, titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo, socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). **Per l'esatta individuazione di tutti i soggetti obbligati si veda il Comunicato del Presidente ANAC del 8 Novembre 2017.**

L'operatore economico che partecipa per proprio conto deve produrre un solo DGUE, compilando tutte le parti. Si precisa:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete o GEIE, il DGUE deve essere prodotto distintamente da tutti gli operatori economici che partecipano in forma congiunta, con le informazioni richieste
- nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane o consorzio stabile, il DGUE deve essere prodotto distintamente dal consorzio e dalle consorziate per conto delle quali il consorzio concorre

### **a.3) GARANZIA PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

L'offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o di fideiussione in conformità al disposto dell'art. 93 del Codice, **per un importo di € 1.260,33, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dei lavori in appalto (incluso l'importo degli oneri di sicurezza), completa della dichiarazione concernete l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.**

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Nel caso in cui il concorrente presenti la cauzione provvisoria in misura ridotta, la medesima deve essere corredata da copia della certificazione che giustifica la riduzione, oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso della suddetta certificazione.

Le certificazioni che consentono riduzioni delle garanzie sono elencate al paragrafo 6.3 - Riduzioni

***N.B. I concorrenti NON sono tenuti ad effettuare il versamento del contributo sulla gara a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ai sensi dell'art. 1, comma 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266 in quanto l'importo complessivo dei lavori in appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia minima di €. 150.000,00 oltre la quale occorre versare detto contributo, secondo quanto stabilito dalla stessa A.N.AC. con la Deliberazione n. 163 del 22.12.2015.***

### **a.4) DICHIARAZIONE SPECIFICA DEL POSSESSO REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:**

Tali requisiti tecnico-organizzativi sono acquisibili secondo le seguenti due diverse modalità, fra loro del tutto alternative:

- possesso di "ATTESTAZIONE SOA", in corso di validità, esclusivamente nelle seguenti **categorie di opere: OS6**  
**[in alternativa all'Attestazione SOA]:**
- dichiarazione possesso dei REQUISITI SPECIALI prescritti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 come da MODELLO 2 allegato (o in alternativa - o ad integrazione - utilizzando il DGUE) compilato in tutte le sue parti.

**a.5) EVENTUALI CERTIFICAZIONI PER RIDUZIONE POLIZZA**, da allegare,

**a.6) CERTIFICAZIONE DI PRESA VISIONE** degli elaborati tecnici e/o dei luoghi, rilasciato dalla stazione appaltante;

**a.7) DOCUMENTAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, I CONSORZI E LE ALTRE TIPOLOGIE DI CONCORRENTI:**

Oltre alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel DGUE, devono essere prodotti, qualora l'operatore economico rientri in uno dei sopra elencati casi, i seguenti documenti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quali consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**Raggruppamento temporaneo già costituito:** deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- 2) dichiarazione in cui si indicano le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (art. 48 del Codice).

**Consorzio ordinario o GEIE già costituiti:** deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- 2) dichiarazione in cui si indicano le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (art. 48 co. 4 del Codice).

**Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:** deve contenere anche, a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- 1) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- 3) le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 del Codice).

**Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009):** deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- 3) dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009):** deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- 2) qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata.

**Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:** deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- 2) oppure, in alternativa al punto precedente, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **b.1) OFFERTA ECONOMICA**

Per la presentazione dell'offerta economica la Ditta deve compilare il modello B1 allegato alla presente lettera di invito. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA**

**La data di svolgimento della seduta di gara è fissata per il giorno 21/08/2020 alle ore 10,00 presso la sala del Consiglio del Comune di Foiano della Chiana in Piazza Cavour n.1** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Nella stessa seduta, oppure il giorno fissato per l'eventuale seconda seduta pubblica, si procederà a:

- a) All'ammissione dei concorrenti la cui documentazione amministrativa sia risultata completa e regolare;

Nella stessa seduta pubblica, si procederà all'apertura delle buste B – Offerta economica dei concorrenti ammessi.

Terminati i procedimenti di cui sopra si procederà all'individuazione della migliore offerta congrua pervenuta, formulando al Responsabile di Area la relativa proposta di aggiudicazione ai fini della successiva approvazione definitiva

La stipulazione del contratto, che avverrà mediante scrittura privata e sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, è comunque subordinata all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva ed al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente.

## **7. DISPOSIZIONI GENERALI**

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In caso di offerte uguali si provvederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

In attuazione a quanto previsto dall'art.3 della legge 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a garantire tale tracciabilità, nel quale dovrà essere riportato il codice CIG assegnato al presente intervento.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a costruire una "garanzia definitiva" a favore del Comune di Foiano della Chiana, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art.103 del Codice.

In conformità a quanto disposto dall'art.103, comma 7, del Codice, la ditta aggiudicataria è obbligata a stipulare una polizza assicurativa a favore del Comune di Foiano della Chiana per danni di esecuzione pari a € 70.000,00 e per responsabilità civile terzi per un importo di € 500.000,00.

La copertura dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di consegna del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Tale polizza dovrà essere presentata all'atto della stipula contrattuale o, nell'ipotesi di consegna dei lavori sotto riserva di legge, dovrà essere trasmessa al responsabile unico del procedimento almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Si fa notare che l'impresa aggiudicataria dovrà presentare la documentazione richiesta ai fini della stipula contrattuale, compreso il Piano Operativo della Sicurezza, entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante nella comunicazione di aggiudicazione.

Tutte le spese contrattuali (bolli sul contratto e sui documenti, che fanno parte integrante dello stesso, eventuale imposta di registrazione) sono a carico della ditta aggiudicataria.

#### **8. CONTROVERSIE**

E' esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Siena

#### **9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

#### **10. RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI**

Ai fini della presente gara **Il Responsabile del Procedimento** è il Geometra Giovanni De Corso, responsabile dell'area tecnico manutentiva del Comune di Foiano della Chiana. Tel. 0575-643233 email: gdecorso@comune.foiano.ar.it PEC: comunedifoiano@legalmail.it

#### **11. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI GENERALI**

Le eventuali richieste di **chiarimenti o informazioni relative alla gara in oggetto**, dovranno essere formulate alla stazione appaltante tramite mail oppure telefonicamente.

Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte.

**N.B. L'Amministrazione garantisce, una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno almeno 3 giorni prima dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.**

**Ai fini degli obblighi previsti dall'art. 76 del Codice il concorrente è obbligato ad indicare il domicilio eletto per le comunicazioni nella domanda di partecipazione, compreso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata.**

Il Responsabile dell'Area  
F.to Geom. Giovanni De Corso

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"*